



Tribunale di Milano  
Sezione Decima Penale

**ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO**  
**- articoli 316 e 317 c.p.p. -**

Il Giudice Dr.ssa Chiara Valori

visti gli atti del procedimento a carico di:

**BR[....] Ma[...] nato a Messina il 20.3.1952, dichiaratamente domiciliato in Torino, via Asuncion n. 6, difeso di fiducia dall'avv. Luca PAPA-ROZZI del Foro di Torino**

**IMPUTATO**

*A) del reato previsto e punito dall'art. 380 c.p. perché, quale avvocato patrocinatore del Movimento Politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania, dotato di procura generale per la difesa del predetto movimento nelle cause civili, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ometteva di denunciare il proprio conflitto di interessi e l'incompatibilità manifesta a tutelare i diritti patrimoniali della Lega Nord, così recando nocumento agli interessi della parte da lui difesa.*

*Nello specifico, riceveva in data 28.2.2004 la notifica del decreto ingiuntivo da lui stesso richiesto al Tribunale di Pinerolo quale creditore del Movimento per competenze professionali asseritamente maturate per l'attività svolta in favore della ingiunta Lega Nord, decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pinerolo e fondato esclusivamente su ricognizioni di debito rilasciate al creditore dal solo tesoriere del partito Maurizio Balocchi (defunto il 15.2.2010) per gli anni 1996/1999, omettendo di intraprendere qualunque iniziativa finalizzata a tutelare gli interessi del Movimento politico da lui contemporaneamente difeso, così da far divenire, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in suo favore, come da provvedimento del Tribunale di Vicenza dell'8.10.2012, in forza del quale otteneva il pignoramento e l'assegnazione di € 1.873.073,00 in data 10.12.2013.*

*In Vicenza, fino all'8.10.2012*

*B) reato previsto e punito dall'art. 648ter.1 c.p. perché investiva le utilità provenienti dalla commissione del delitto di cui al capo A), dapprima sottoscrivendo la Polizza Vita Generali BG Stile Libero Special e, successivamente al suo disinvestimento, trasferiva la somma di € 1.670.000,00 impiegandola su di un conto corrente presso la Attijari Bank in Tunisia con causale "trasferimento fondi Lot Chock Hamma-*

met", così da ostacolare concretamente l'identificazione e la prova della provenienza delittuosa del denaro.

In Milano, il 28.9.2015

in cui compare quale parte civile costituita:

Movimento politico Lega Nord, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore avv. Domenico AIELLO del foro di Milano

⇒ esaminata la richiesta presentata dalla parte civile in una con le conclusioni rese all'esito del dibattimento, con la quale è stato richiesto il sequestro conservativo sui beni di proprietà dell'imputato o comunque a questi riferibili;

#### **rilevato**

che in data odierna, concludendo il processo di primo grado, questo Giudice ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati, condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed € 6000,00 di multa;

che sono state parimenti ritenute fondate le ragioni della parte civile, con conseguente condanna generica al risarcimento del danno ed assegnazione di una provvisionale di € 1.873.073,00, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la sua definitiva liquidazione;

#### **osservato**

dunque che il *fumus boni iuris* è riconducibile alla citata sentenza, che ha accertato l'esistenza del reato e ha riconosciuto alla parte civile costituita il diritto al risarcimento del danno quantomeno per l'importo riconosciuto a titolo di provvisionale;

che, per giurisprudenza consolidata, *"in tema di sequestro conservativo, che può essere richiesto dalla parte civile in qualunque stato e grado del processo di merito, la sentenza che abbia affermato la penale responsabilità, costituisce presupposto sostanziale per l'adozione della misura cautelare, quanto alla fondatezza della pretesa risarcitoria (fumus boni iuris), poiché contiene una valutazione nel merito tale da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (principio del cosiddetto "assorbimento" in materia cautelare)"*<sup>1</sup>.

che neppure è ostativa all'adozione della misura la pronuncia di una sentenza di condanna solo generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile<sup>2</sup>, vieppiù quando sia riconosciuta comunque una provvisionale;

che, quanto al *periculum in mora*, va osservato come lo stesso debba essere riconosciuto quando il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'en-

<sup>1</sup> cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22727 del 11/05/2005 Cc. (dep. 16/06/2005 ) Rv. 232305 - 01

<sup>2</sup> cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26105 del 06/05/2009 Cc. (dep. 23/06/2009 ) Rv. 243903 - 01

tità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo<sup>3</sup>;

che già con il decreto di sequestro conservativo pronunciato in data 10.7.2018 (successivamente annullato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 9.11.2018 per motivi diversi da quelli relativi al *periculum*) il Giudice che allora aveva in carico il processo aveva osservato come concreto fosse il pericolo di dispersione delle garanzie del credito della parte civile, richiamando sul punto l'esito degli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza, compendiate nella annotazione dell'11.4.2017 prot. n. 224928, da cui si ricava che l'imputato è titolare unicamente di rapporti bancari negativi sul territorio nazionale, è proprietario di due motocicli ormai vetusti e di due immobili (una abitazione di tipo economico, con consistenza cinque vani, sita in Livorno Ferraris, via G. Ferraris s.n.c., su cui risulta iscritta ipoteca in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.; un immobile, composto da 7,5 vani, sito in Pecetto Torinese, via Strada del Colle n. 43, acquistato in data 24.3.2017, al prezzo di euro 153.600);

che peraltro è successivamente emerso come l'immobile di Livorno Ferraris sia stato oggetto di successiva procedura esecutiva immobiliare con ordinanza di vendita già pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione, mentre la proprietà di quello di Pecetto sia stata ceduta a terzi (a prescindere dalla possibile simulazione di tale compravendita, come allegato in precedenza dalla stessa parte civile);

che anche eseguendo il precedente decreto di sequestro conservativo (poi annullato dal Tribunale del Riesame) per via rogatoriale, è inoltre emerso che sul conto corrente aperto dall'imputato presso la filiale di Hammamet della Attijari Bank, su cui erano state trasferite le somme come accertato relativamente al capo B di imputazione, e sugli altri conti correnti intestati a BRIGANDI' presso il medesimo istituto di credito, erano depositate (alla data del 6.11.2018) solo € 3464,17 e USD 467,21;

che vi è dunque fondata ragione di ritenere che possano mancare o disperdersi le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato;

che possono essere assoggettate a sequestro anche i beni formalmente intestati a terzi ma di cui l'imputato abbia l'effettiva disponibilità; è noto infatti che, ai fini dell'art. 316 c.p.p., nella nozione di mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione formale di essi ma la disponibilità *uti dominus* da parte dell'imputato e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi, l'imputato abbia di fatto la reale titolarità dei beni medesimi (cfr.: Cass. Sez. 6<sup>a</sup> Sent. n. 21940 del 02/04/03, rv

---

<sup>3</sup> cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26559 del 30/04/2009 Ud. (dep. 26/06/2009) Rv. 244371 - 01; v. anche Cass. Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 - dep. 11/12/2014, Zambito, Rv. 261118

226043; Cass. Sez. 6<sup>^</sup> sent. n. 27340 del 16/04/08, rv 240573; Cass. Sez. 5<sup>^</sup> Sent. n. 6365 del 20/12/2000, rv 219062);

che la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile può dunque trovare accoglimento, nei limiti del valore della provvisionale riconosciuta, rimettendo alla stessa parte l'individuazione dei beni su cui il provvedimento potrà essere eseguito<sup>4</sup>;

**P.Q.M.**

**visto l'articolo 317 c.p.p.**

**DISPONE**

il sequestro conservativo di tutti i beni immobili, beni mobili registrati, denaro, conti correnti, titoli di cui l'imputato BR[...] Ma[...] sia titolare o di cui abbia comunque la disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenza dell'importo di € 1.873.073;

**MANDA**

per l'esecuzione all'Ufficiale giudiziario di Milano che procederà con le forme previste dal codice di procedura civile.

Milano, lì 31 ottobre 2019

*Il giudice*

*Dr. ssa Chiara Valori*

**Depositato in  
udienza**

Milano, 31/10/19

**ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
dott. Giuseppe TIRALONGO

---

<sup>4</sup> la giurisprudenza civile è infatti da tempo pacifica sulla non necessaria indicazione dei beni da sottoporre a sequestro ("L'indicazione degli immobili che si intendono sottoporre a sequestro con gli estremi richiesti dal codice civile e richiamati dall'art. 555 c.p.c. non è necessario da parte del creditore che chiede il sequestro conservativo. Una volta ottenuto il provvedimento, è solo l'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili che viene compiuta, sotto la responsabilità del creditore ed a norma dell'art. 679 c.p.c. mediante la trascrizione del provvedimento cautelare presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati e con gli estremi a tale scopo necessari e perciò richiesti dalla legge": così Cass. 24.11.1962 n. 3183